

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 39438/2025

Roma, II, 05/12/2025



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 940/2025

MICHELE ROMANO UP - 11/09/2025

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA - Relatore - R.G.N. 18224/2025

MICHELE CUOCO

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria del difensore, avv. [REDACTED], che ha concluso insistendo
nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronunzia del Tribunale di Reggio Calabria del 9.10.2024, che condannava [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 61 n.2) e 583 quater, comma 2, e 336, cod. pen., ascritti ai capi A) e B), ritenuta la contestata aggravante e la continuazione, alla pena di giustizia.

Si contesta il reato di lesioni personali, nei confronti di un medico esercente la professione sanitaria durante il turno di servizio, dott. [REDACTED] dirigente medico in servizio presso gli Ospedali Riuniti, che la imputata aggrediva, strattolandola per il braccio e tirandole i capelli con forza e in modo prolungato, cagionandole una lesione "eritema a cuoio capelluto e alla spalla destra con

dolenza", giudicata guaribile in giorni 5, ed il reato di violenza nei confronti del predetto pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (visitare l'imputata in deroga rispetto al turno di accettazione e all'urgenza della prestazione).

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputata propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 61 n.2) e 583 quater, comma 2, cod. pen.

Si duole, con riferimento al reato contestato al capo A), della qualificazione giuridica della norma da parte della Corte d'appello come figura autonoma di reato anziché come circostanza aggravante, qualificazione desumibile, innanzitutto, dalla ratio legis della L.113/2020, che ha previsto un inasprimento della pena nel caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliare di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività. La qualifica di circostanza aggravante deriverebbe, inoltre, dal carattere speciale dell'art.583 quater rispetto all'art.583 cod. pen., norma che rientra nell'alveo delle circostanze aggravanti per esplicita qualificazione nella rubrica e per costante interpretazione giurisprudenziale (S. Un. Casani).

Si deduce che, in base al principio espresso dall'art.61 n.1 cod. pen., la circostanza non avrebbe dovuto ritenersi applicabile in quanto elemento costitutivo del reato di cui all'art.336 cod. pen., contestato al capo B).

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 336 e 61 n.2) e 583 quater, comma 2, cod. pen. Si deduce che la Corte d'appello, qualificato il fatto di cui al capo A) come fattispecie autonoma di reato, avrebbe dovuto ritenere la condotta di cui al capo B) assorbita in quella del reato contestato al capo A), i cui elementi costitutivi sono la particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio sanitario) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica, per il principio di specialità tra le fattispecie.

3. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il motivo proposto richiede un preliminare inquadramento logico-sistematico della disposizione di cui all'art.583 quater cod.pen.

2.1.L'art. 583 quater cod. pen. la cui attuale rubrica è "Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali", è così formulato:

" Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente." L'articolo in esame come attualmente formulato-anche in relazione alla rubrica - è il risultato degli interventi legislativi di cui alla legge 113/2020 e alla successiva legge n.56/2023. Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma primo, introdotto dall'art.7 D.L.n.8/2007, convertito con modifiche nella I.n.41/2007- che è quello a cui è riconducibile la fattispecie in esame, ma hanno introdotto e poi modificato il comma secondo dell'articolo, estendendo la particolare disciplina sanzionatoria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell'ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, introducendo altresì una sanzione autonoma per la ipotesi di lesioni semplici.

La questione relazione alla classificazione della ipotesi di cui all'art.583 quater comma primo cod. pen., quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza

aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all'art.582 cod. pen., alla stregua delle circostanze indicate dall'art.583 cod. pen., ritenute pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art.582 cod. pen. (Sez. 5 n. 5988 del 19/12/2022, dep. 2023, Rv. 284229), è stata di recente affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 – 01), che si è occupata della questione in relazione al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive, nel senso della fattispecie autonoma di reato, con considerazioni trasponibili anche alla fattispecie in esame.

In tal senso depone, innanzitutto, la rubrica della disposizione in parola, da cui emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo, fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l'azione lesiva (nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio).

La sentenza citata ha, inoltre, richiamato ulteriori elementi di natura logico-sistematica, oltre all'autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato, quali: - la collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.) e successivo anche rispetto agli artt. 583 bis e ter cod. pen., che disciplinano l'autonoma fattispecie delle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; - nella ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Si è, inoltre, richiamata la relazione illustrativa dell'intervento normativo, dettata dall'intento di contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo, con la introduzione dell'art. 583 quater, comma secondo, cod. pen., che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime; - la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a

manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.

La citata sentenza di questa Corte ha, inoltre, richiamato diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione di alcune fattispecie incriminatrici quali circostanze aggravanti di una già esistente fattispecie di reato o quali ipotesi autonome (si segnalano, quanto alla qualificazione di ipotesi autonome di reato: Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Rv. 283491 in relazione all'art.449 comma secondo cod. pen.; Sez. 6, n. 44358 del 16/07/2019, Rv. 277212 in relazione alle fattispecie previste dall'art. 570, comma secondo, cod. pen; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Rv. 255468 in relazione all'art.497 bis comma secondo cod. pen; Sez.6, n. 22248 del 20 febbraio 2006, Rv. 234719 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. Si segnala altresì quanto alla intervenuta qualificazione di circostanza aggravante: Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675 in relazione all'art.648 comma secondo cod. pen.; Sez. 1, n. 12821 del 05/03/2020, Rv. 279325 in relazione all'art.13 bis, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alla trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13; Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002 Rv. 221663 in relazione all'art.640 bis cod. pen.; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251270 in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all'art. 615 ter, comma secondo n.1 cod. pen).

Le Sezioni unite da ultimo richiamate (Casani ed altri) hanno sottolineato che (p.18, par.9.2): a)"circostanze del reato" sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, "una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali"; b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto "circostanze" in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e "le Sezioni Unite — con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, Fedi (che ha individuato nel reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.

semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) hanno ritenuto che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi constitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del preceitto penale”.

Tanto premesso, nel caso di specie, può affermarsi che la descrizione della condotta - che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall'art. 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 583 cod. pen. - si configura essa stessa elemento constitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale.

Dunque, elementi constitutivi della fattispecie incriminatrice che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente una professione sanitaria in servizio) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica nell'esercizio del servizio (durante il turno di servizio). E' operata, dunque, una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 cod. pen.

L'espressione "nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio" opera una ulteriore delimitazione, riconducendo, nell'alveo dell'art. 583 quater, comma primo, cod. pen., i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di esercenti la professione sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l'azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta "nell'esercizio o a causa" delle funzioni o del servizio.

2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto dei principi espressi dall'orientamento di legittimità di cui alla sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 – 02) (affermati in relazione ai rapporti tra gli artt. 583-quater e 337 cod. pen., ma certamente estensibili anche ai rapporti con l'art. 336 cod. pen.), antecedenti alla proposizione dell'impugnazione e rispetto ai quali il ricorso non offre argomenti idonei a superare quelli persuasivi già precisati dal giudice di legittimità.

La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi di illogicità, ha escluso l'assorbimento della condotta di cui all'art.336 cod. pen. in quella di cui

all'art.583 quater cod. pen. (p.4-5), in quanto i reati sono posti a tutela di beni giuridici distinti.

Il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali (Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 - 02), nonché ha, altresì, evidenziato la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica tra i due fatti reato di cui all'art. 61 n.2 cod. pen., sicché sono, in tal caso, configurabili, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico (Sez. 5, n. n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 - 01; Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734 - 01; Sez. 1, 9/05/2024 n.34352/2024).

La Corte territoriale ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il delitto di violenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, ma non anche quelli ulteriormente violenti, che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734). Ancora una volta la Corte territoriale, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, ha chiarito che gli elementi constitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art.583 quater cod. pen. e che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente professione sanitaria in servizio in Ospedale) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica durante il turno di servizio.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 11/09/2025.

Il Consigliere estensore

Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente

Rosa Pezzullo